



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 2 del 14 maggio 2025

concernente

“Modificazioni urgenti della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativamente all'imposta immobiliare semplice, della legge provinciale sulla finanza locale 1993, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e disposizioni finanziarie per l'attuazione dell'articolo 29 (Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031) della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13”

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'IMIS

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno. Si confermano le procedure nei rapporti amministrativi e finanziari tra Provincia e Comuni già in essere.

Impatto finanziario

La conferma anche per il 2025 dell'esenzione IMIS di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 (Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale) fa ritenere congruo un onere finanziario a carico del bilancio della provincia pari a circa 380.000 euro. Infatti l'esenzione genera minor gettito IMIS in capo ai Comuni interessati (una trentina circa), ai quali va garantito un trasferimento compensativo nell'ambito della finanza locale, trattandosi di decisione esentiva della Provincia e non decisa autonomamente dai Comuni (art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014). La quantificazione del minor gettito nel predetto importo consegue ai calcoli posti in essere nei periodi d'imposta dal 2016 al 2023, anni nei quali l'esenzione ha trovato applicazione. I Comuni, nei primi mesi dell'anno successivo, certificano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e quantificano il minor gettito. Negli anni l'andamento del trasferimento compensativo ha oscillato tra 250.000 e 380.000 euro, in ragione della sussistenza o meno, in capo ai contribuenti, del requisito del “de minimis” relativo alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, si deve ritenere che il minor gettito stimato in 380.000 euro

per il 2025 risulti congruo, in quanto appunto fondato sulla serie storica dell'identico trasferimento compensativo tra il 2016 ed il 2023.

A tal fine con l'articolo 5 relativo alle disposizioni finanziarie, è autorizzata la maggiore spesa di 380.000 euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai comuni). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti).

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Non sussistono impatti finanziari aggiuntivi in quanto gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla norma contenuta nell'articolo rientrano comunque nel limite del 3% del fondo perequativo già disposto dal comma 4 dell'articolo 6 della L.p. 36/93 e s.m..

Art. 3 – Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 4 - Integrazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il comma 5 bis 2 dell'articolo 13 bis della LP 3/2006 riconosce all'assemblea del consorzio l'individuazione delle indennità ed i gettoni di presenza spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione, stabilendo il limite di spesa complessivo annuo in 150.000 euro. Tale importo è stato stimato considerando che ad ogni componente del Consiglio sia riconosciuto l'importo massimo mensile omnicomprensivo di 2.500 euro (pari a 30.000 euro annui). Considerando che i membri sono n. 5 la relativa spesa complessiva a regime ammonta a 150.000 euro.

Per il 2025, si presuppone che il Consiglio d'amministrazione inizi a svolgere la propria attività dal 2° semestre, con una spesa quindi dimezzata a 75.000 euro. Tenuto conto inoltre che per tale finalità nel bilancio provinciale è già iscritto uno stanziamento per l'anno 2025 pari a 40.000 euro sulla missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 808903, la maggiore spesa da autorizzare per l'anno 2025 ammonta a 35.000 euro, mentre quella per gli anni 2026 e 2027 è pari a 150.000 euro.

A tal fine con l'articolo 5 relativo alle disposizioni finanziarie, è autorizzata la maggiore spesa di 35.000 euro per l'anno 2025 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 03 (Rifiuti), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 808903). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 150.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 5 – Disposizioni finanziarie

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

I commi da 1 a 3 dispongono la copertura delle maggiori spese previste dalla presente legge.

Con il comma 4 si provvede ad adeguare la previsione finanziaria a copertura dell'evento "Mondiali di ciclismo 2031", in quanto a seguito di ulteriori approfondimenti è emerso che in questa prima fase viene posto a carico della Provincia l'intero importo previsto per l'organizzazione dell'evento (60,4 milioni di euro). L'intervento da parte dell'Amministrazione Centrale si potrà perfezionare, solo a seguito del buon esito della candidatura che, da quanto riportato dall'organizzazione Internazionale del ciclismo (U.C.I.), si definirà ufficialmente entro la fine dell'estate del corrente anno. Da dossier di candidatura l'investimento a carico del sistema pubblico stimato è di 53.000.000 al netto dell'eventuale IVA. Considerato che il modello organizzativo per i mondiali del 2031 non è ancora stato definito nel dettaglio, la misura fiscale dell'IVA viene tenuta in conto sulla base della previsione di attività diretta al netto della quota stimata come contributo pubblico e del fatto che le aliquote di riferimento potranno variare a seconda degli approvvigionamenti o servizi che dovranno essere effettuati. Si precisa altresì che, analogamente all'iter riferito alle Olimpiadi e Paralimpiadi, l'Unione Ciclistica Internazionale prevede che negli Stati ospitanti possano essere poste in essere misure fiscali speciali per l'evento. Misure che potranno essere puntualmente definite solo nelle fasi post aggiudicazione. Tutto ciò considerato, a titolo precauzionale, viene stimata una spesa complessiva, IVA inclusa, di 60,4 milioni di euro. Essendo lo stanziamento già iscritto a bilancio pari a 21,354 milioni di euro (cap. 358320) con la presente legge si provvede ad autorizzare l'ulteriore spesa di 39,046 milioni di euro (8 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 7,046 milioni per l'anno 2032). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti).